



COMUNE di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

P. IVA. 00109440578 Tel. 0765-578018 fax.0765-579001

[PEC: .info@pec.comune.collevécchio.ri.it](mailto:.info@pec.comune.collevécchio.ri.it)

ORIGINALE

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 262 del 11.08.2021	Oggetto: AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50 E S.M.I. 'CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI'
--------------------------	---

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 10.09.2018 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Servizio Affari legali e contenzioso;

Vista la Delibera di giunta n. 16 del 15.03.2021 con la quale il Servizio Affari legali e contenzioso è stato tolto dall'organigramma dell'Ente a partire dal 01.04.2021 e il contenzioso è stato assegnato a tutti i Responsabili dei servizi secondo la loro competenza, ferma restando che la sottoscritta rimane incaricata di sovrintendere a tutta l'attività degli Affari legali;

Visti gli articoli 107 e 109 Dlgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ;

Rilevato che Il D.lgs 18.04.2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" prevede due tipologie di servizi legali: la prima, per la quale trova completa applicazione la disciplina del Codice dei contratti pubblici, è data dai servizi di cui all'Allegato IX; mentre la seconda tipologia, questa invece esclusa dall'applicazione del Codice, è data dai servizi elencati all'articolo 17 comma 1 lettera d).

Preso atto che la categoria di servizi legali di cui all'Allegato IX del d.lgs. 50/2016 ("Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. d": codici CPV da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5), comprende i pareri e atti di assistenza legale diversi dalla difesa in giudizio, attività che può essere svolta da categorie professionali diverse dagli avvocati dotate di formazione simile, quali i consulenti del lavoro, gli esperti urbanisti, i commercialisti, i tributaristi, esperti di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc. e che l'affidamento di tali servizi è assoggettato alla disciplina del Codice dei contratti;

Richiamato l'articolo 17 comma 1 lett. d) del D.lgs 18.04.2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" che elenca tra gli appalti e concessioni di servizi esclusi dall'applicazione del Codice i seguenti servizi legali:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

Preso atto che a tale tipologia d'appalto, in quanto “*escluso*”, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

Considerato che in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, quelli previsti dall'art. 4 dello stesso Codice che prevede testualmente:

Art. 4 Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi

“ 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.

Viste le linee guida n. 12 eall' ANAC “Affidamento dei servizi legali” approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Preso atto che secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “*possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitu personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 29.05.2017 che definisce i criteri per l'istituzione dell'apposito elenco di professionisti (ALBO) per l'affidamento dei servizi di patrocinio legale per il contenzioso del Comune di Colvecchio, attuati con Determinazione n. 3/2017 del Responsabile dell'Area Affari Legali e Contenzioso;

Visto il bando per la costituzione dell'Albo dei legali approvato con Determinazione n. 3/2017, che prevede i requisiti e le modalità di iscrizione degli Avvocati e le modalità di affidamento degli incarichi;

Dato atto che il predetto bando prevede l'aggiornamento dello stesso Albo il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, essendo sempre aperta la possibilità di presentare domanda di iscrizione;

Visto elenco degli avvocati aggiornato 28.11.2018 allegato alla determinazione n. 9/2018 del Servizio Affari Legali e contenzioso;

Considerato che da allora, nell'anno 2019 e 2020 non sono pervenute domande di iscrizione, mentre nel 2021 sono pervenute due domande di iscrizione:

- Avv. Carlo Ravagli: domanda prot. n. 408 del 21.01.2021 integrata con prot. 5390/2021
- Avv. Corrado Bocci: domanda prot. n. 4756 del 16.07.201 integrata con prot. 5391/2021

Verificato il possesso dei requisiti per essere iscritti nell'elenco da parte dei suddetti avvocati richiedenti;

Considerato che l'aggiornamento dell'Albo dei legali non è stato demandato ad alcun servizio espressamente da parte della giunta comunale e ritenuto di poter effettuare tale adempimento, demandandone d'ora in poi, la competenza al Servizio Affari generali, in ragione della competenza a ricevere le domande di iscrizione da parte dell'ufficio protocollo;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento semestrale e comunque fino alla data odierna, dell'albo degli avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale;

Visto il d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Dato atto del proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Evidenziato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale e che pertanto non necessita del visto di copertura finanziaria;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'aggiornamento dell'Albo per l'affidamento dei servizi di patrocinio legale per il contenzioso del Comune di Colvecchio, inserendo nell'elenco già pubblicato nel sito internet dell'ente e approvato da ultimo con determinazione n. 9 del 28.11.2018, i seguenti avvocati che ne hanno fatto richiesta e che
2. di pubblicare l'aggiornamento dell'Albo per l'affidamento dei servizi di patrocinio legale alla data odierna, 10.08.2021 allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, come previsto dal bando iniziale, l'Albo è aperto per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, e che in seguito sarà aggiornato il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a cura del Servizio Affari Generali, se presenti nuove richieste di iscrizione;

4. di trasmettere la presente determinazione, insieme alla documentazione (curriculum, foglio notizie ecc) degli avvocati iscritti all'albo in oggetto a tutti i Responsabili dei Servizi per le valutazioni in caso di necessità dell'Ente;
5. Di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'adozione del presente provvedimento in tema di trasparenza, previsti dal D.lgs. 33/2013;
6. Di attestare con la firma digitale del presente atto, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Colavecchio, dalla data di firma e per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MELILLO MICHELA